



Roma, 29/01/2019

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201900001100/AG
Oggetto: **D.M. 28 dicembre 2018 - Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.**
Circolare n. 11353

SS
8.8
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

Riferimenti: D.M. 28 dicembre 2018 “*Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche* (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019).

Si fa seguito alla circolare federale n. 11294 del 31.12.2018, per informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante le modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (cfr All.1).

* * *

In proposito si ritiene anzitutto opportuno ricordare che l'imposta di bollo è un tributo alternativo all'IVA ed è dovuta esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'IVA. Il meccanismo generale è il seguente:

- sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 l'imposta di bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico;

- sulle fatture con importi inferiori ad € 77.47 l'imposta di bollo non va mai applicata;
- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, l'imposta di bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori ad € 77.47.

E' altresì opportuno rammentare che sono soggette ad imposta di bollo le fatture di importo superiore ad € 77.47 non soggette ad IVA.

* * *

Nel rinviare a quanto indicato nella circolare federale n. 11294 sopra richiamata per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione elettronica per farmacie e parafarmacie, si illustrano in sintesi i contenuti del decreto in oggetto.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal mese di gennaio 2019.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2019:

- il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (a titolo esemplificativo, quindi, per le fatture elettroniche emesse a partire dal corrente mese di gennaio la scadenza è fissata per il 20 aprile p.v.).

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalla medesima Agenzia.

In particolare, il servizio in questione è disponibile nell'area riservata del soggetto passivo I.V.A., ossia colui che paga il tributo; in particolare, è soggetto passivo IVA chi effettua cessioni di beni o servizi come impresa, nonché chi effettua cessioni di beni o servizi nell'esercizio di arti o professioni.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto in oggetto.

* * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All. 1